



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Provincia Di Catanzaro)
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 152/2020

Oggetto: Prescrizione quarantena Obbligatoria.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

Vista l'ordinanza n. 29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020";

Vista l'ordinanza n. 38 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Calabria "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30/06/2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"(G.U. Serie Generale n.165 del 02/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"(G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(G.U. Serie Generale , n. 187 del 27 luglio 2020;

Visto il DPCM del 13.10.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il DPCM del 18.10.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" ;

Visto il DPCM del 03.11.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"

Vista inoltre l'Ordinanza della G.R. n. 80 del 25.10.2020 con la quale sono state aggiornate le disposizioni regionali di cui all'ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma2, lett. A del D.L. n. 125 del 07.10.2020 e de DPCM 24.10.2020;

Vista la propria ordinanza n.133 del 9.11.2020 con la quale è stata disposta l'effettuazione di tamponi rapidi antigeni per alcuni alunni della scuola elementare di Nocera Centro,docenti di quelle classi, dipendenti comunali, unitamente al Corpo dei Vigili Urbani oltre che ai cittadini residenti nel territorio del comune di Nocera Terinese, qualora ne avessero fatta richiesta;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

CONSIDERATO che il Sig. -----OMISSIS, ha comunicato che la -----OMISSIS-----, dopo avere effettuato il tampone rapido, è risultata positiva al test e la moglie ---OMISSIS-----, dopo avere effettuato il tampone molecolare è risultata positiva al test;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute della collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni eccezionali ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO che, pertanto, è opportuno porre in quarantena Obbligatoria, per la durata di 10 giorni l'intero suo nucleo familiare composto come di seguito:

-----OMISSIS-----

RAVVISATA la necessità di avviare quarantena fiduciaria, in via precauzionale con sorveglianza sanitaria **per 10 giorni a partire dal 13.11.2020 e fino al 22.11.2020 compreso**, secondo le modalità fissate dalle ordinanze Nazionali e Regionali vigenti nei confronti del predetto nucleo familiare e, che, in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello **stato di** isolamento;
- il divieto di contatto **sociale**;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza attiva;

VISTI E RICHIAMATI

- gli art. 32 della legge 833/78, che individua nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede *in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)*;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;

ORDINA

Con i poteri della carica

Chela Sig.ra -----OMISSIS-----, meglio in premessa generalizzata, unitamente al proprio nucleo familiare come sopra descritto, sia sottoposto alla misura della quarantena Obbligatoria, in via presso il suddetto domicilio, **per giorni 10 a far data dal 13.11.2020 e fino al 22 novembre 2020 compreso**, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata a:
-----OMISSIS-----
- La trasmissione della presente ordinanza a:
Comando Vigili Urbani di Nocera Terinese,
Comando Stazione Carabinieri Nocera Terinese;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on - line del Comune di Nocera Terinese;

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Nocera Terinese, li 13 novembre 2020

IL SINDACO
f.to Ing. Antonio Albi

Prot. 7705

Prot. 7710